



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 322 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA UNO

N. 22

del 21-09-2022

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 01/09/2022- 30/09/2022. QUOTA
SPETTANTE AL VICE SEGRETARIO COMUNALE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Graziano Solaro

Premesso che:

-l'art. 10, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n° 90 così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n° 114, dispone che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15.11.1973, n° 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8.06.1962, n° 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

-l'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n° 90 così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n° 114, dispone che l'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n° 734, è sostituito con il seguente "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia";

Visto l'art. 37, comma 3 del CCNL Segretari comunali del 16/05/2001, che definisce le voci stipendiali per il calcolo del compenso per diritti di segreteria;

Atteso che occorre provvedere alla riscossione dei diritti di segreteria per l'atto numero di repertorio 67/2022, periodo dal 01.09.2022-30.09.2022;

Dato atto che sono stati riscossi diritti di segreteria per gli atti sopra indicati nel periodo dal 01.09.2022-30.09.2022 = (contratti 2022), totale di € 2.226,30 di cui:

-diritti di rogito: € 2.226,30;

Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale consentita ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, si procederà ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Vice - Segretario comunale. In tale caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle Amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Vice-Segretario così come stabilito dal presente articolo";

Vista la deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale, alla luce delle varie sentenze dei Tribunali del lavoro, è stato affermato quanto segue: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati da questo Comune per il periodo 01.09.2022-30.09.2022 al Vice Segretario comunale Dr. Graziano Solaro;

Verificato che l'importo dei diritti di rogito riscossi da questo comune, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati per l'anno 2022, non eccede, ad oggi, la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Vice Segretario comunale;

Considerato che la Corte dei conti, sezione Autonomie, con la deliberazione 21/2015/QMIG ha ritenuto che "le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti" (oneri previdenziali e fiscali);

Considerato che, con riferimento all'IRAP sui diritti di rogito del Segretario Comunale, è stato chiarito dai Tribunali di Parma (Sentenza n. 250 del 26/10/2017) e di Busto Arsizio (Sentenza n. 446 del 13/11/2017) che la medesima deve essere posta integralmente a carico del Comune e non del Segretario Comunale, Ufficiale rogante. Infatti, l'art. 3, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 è chiaro nell'individuare tra i soggetti passivi dell'IRAP solo la P.A. e non i dipendenti pubblici, tra i quali, a buon diritto, rientra anche il Vice Segretario Comunale;

Viste anche:

-la Sentenza del TAR Sardegna n. 493 del 09/06/2016 con la quale è stato definito "pacifico che soggetto passivo dell'IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell'erario, è l'Ente pubblico;

-la Risoluzione 123/E del 02.04.2008 dell'Agenzia delle entrate secondo la quale l'Irap non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva bensì unicamente sul datore di lavoro oltre che l'Irap medesima non può essere compresa nel concetto di oneri riflessi;

Considerate altresì le decisioni del Tribunale di Ancona n. 65 e 66 del 21 febbraio 2018 nella quali si stabilisce che "il segretario comunale, in quanto dipendente pubblico è privo di qualsiasi organizzazione per lo svolgimento di un'attività produttiva di servizi, organizzazione che, al contrario, fa capo all'ente datore di lavoro, su cui dovrà, quindi, gravare il peso dell'imposta";

Considerata la deliberazione della Corte dei conti –Sez. controllo Sardegna, n. 27/2012, che ha stabilito che "per le retribuzioni dei dipendenti pubblici in genere -e così[...], si deve ritenere anche per i diritti di rogito dei segretari comunali –ai sensi delle previsioni dell'art. 2 comma 2 della (D.Lgs. n. 39/93 art.3) legge 8.8.1995 n.335 viene applicata la ripartizione degli oneri contributivi secondo le percentuali ivi indicate (8,20 punti percentuali a carico del dipendente, il resto a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento del totale dei 32 punti percentuali). La previsione costituisce disposizione non derogabile dal legislatore ordinario se non in forma espressa, trattandosi di norma ad efficacia rinforzata secondo quanto previsto dall'art.1 comma 2 della medesima legge n. 335/1995 che così prevede: "Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".

Visto e richiamato il pronunciamento in materia reso dalla Corte dei Conti sezione regionale Veneto che, con par.400/2018, ha affermato che:

-l'IRAP non può essere considerata rientrante nella categoria degli "oneri riflessi a carico dell'ente" ma tra gli "oneri diretti" a carico dell'amministrazione;

-i diritti di rogito hanno natura retributiva, confermata ulteriormente nel fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 16/05/2001;

-gli oneri contributivi CPDEL e TFR, come anche indicato dal Tribunale di Busto Arsizio sentenza n. 446 del 13.11.2017, devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che, con riferimento al caso in questione, deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi stabilito dall'art. 2 comma 2 della legge n. 335/1995 che disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 2115 c.c., le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici, statuendone una quota a carico del datore di lavoro e una quota a carico del lavoratore. Posto che detta disposizione costituisce una norma c.d. rinforzata come si rinviene dalla lettura dell'art. 1, comma 2, il quale prevede che: "Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni";

Precisato inoltre che, il sopra citato parere della Corte dei Conti sezione regionale Veneto, par.400/2018 chiarisce che, il monte salari da prendere a riferimento per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare ai Segretari Comunali in qualità di ufficiali roganti, individuato dall' art.

10, comma bis, del d.l. 90/2014 come "stipendio in godimento" è quello relativo al criterio dello "stipendio percepito", in linea a quanto sostenuto anche dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con deliberazione 15/AUT/2008, in vigore dell'art. 41 L. 312/1980, che sottolineava che "è proprio la necessità di tenere conto dei principi generali dell'ordinamento che esclude di poter accedere ad una interpretazione della norma di cui trattasi nel senso di darne una lettura secondo cui i diritti di rogito possano essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio svolto";

Richiamata la deliberazione n. 24 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del 7 ottobre 2019, che, nel dichiarare inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n.74/2019/QMIG, ha specificato che "la questione involge, da un lato, l'applicazione di norme di diritto pubblico quali sono quelle che appartengono alla materia del diritto tributario, insuscettibili di ogni possibile adattamento in funzione dei deliberati in sede consultiva della Corte dei conti, dall'altro, la cognizione e l'accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, la cui tutela si fonda su propri "statuti" processuali e sostanziali indefettibili rispetto ai quali non hanno rilevanza ed efficacia giuridica fonti ad essi estranee";

Visti, quindi:

- l'art. 3, comma 1, lett. e-bis del D.Lgs. n. 446/1197;
- la sentenza della Corte di Cassazione -sez. Lav. N. 20917/2013;
- la risoluzione dell'Agenza delle entrate b. 123/E del 2.4.2008;
- la sentenza del Tribunale di Parma n. 250/2017;
- le sentenze del Tribunale di Busto Arsizio n. 446/2017;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di prendere atto che sono stati riscossi diritti di rogito per gli atti di cui al n. di repertorio 67/2022 nel periodo dal 01.09.2022-30.09.2022 (contratti 2022), totale di € € 2.226,30 di cui:

-diritti di rogito: € 2.226,30;

3) di dare atto che i diritti di rogito riscossi, per un importo di, € 2.226,30 alla data odierna possono essere liquidati in toto al Vice-Segretario comunale Dr. Graziano Solaro, perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento per l'anno di riferimento, anche sommati ai diritti corrisposti dagli altri comuni facenti parte della sede di segreteria convenzionata;

4) di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017 e Tribunale di Busto Arsizio n. 446/2017, nonché Corte dei Conti per il Veneto, con Deliberazione n. 400/2018/PAR, vista anche la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 24/2019;

5) di dare atto che sull'importo di Euro € 2.226,30 l'Irap è a carico dell'ente, mentre gli oneri riflessi vengono posti a carico del dipendente;

6) di procedere alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di segreteria per gli atti di cui al numero di repertorio 67/2022, al Vice Segretario comunale Dr. Graziano Solaro, per l'importo lordo di € 2.226,30 come meglio precisato al punto 2), imputando la somma complessiva al codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.004 (cap.1038) del bilancio 2022 gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro

Determina n. 22 del 21-09-2022

AREA UNO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Prati, li 21-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 21-09-2022

Prati, li 21-09-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prati, li 21-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)